

INDICE

CAPO I

Generalità - Numero e tipo di armi

Art. 1 - Generalità

Art. 2 - Numero delle armi in dotazione

Art. 3 - Contingente numerico degli addetti al servizio

di Polizia Municipale con qualità di agente di pubblica sicurezza

Art. 4 - Tipo di armi in dotazione

Art. 4 BIS - Strumenti di autotutela

CAPO II

Modalità e servizi con porto dell'arma

Art. 5 - Servizi svolti con armi

Art. 6 - Modalità di porto dell'arma

Art. 7 - Assegnazione dell'arma

Art. 8 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Art. 9 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

Art. 10 - Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale

per soccorso o in supporto

CAPO III

Art. 11 - Prelevamento e versamento dell'arma

Art. 12 - Doveri dell'assegnatario

Art. 13 - Addestramento

CAPO I

GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

(Generalità)

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, possono essere dotati dell'arma di ordinanza.

2. L'armamento in dotazione agli operatori di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento e dell'art. 5, c. 5° della Legge 7/3/1986, n° 65.

Art. 2

(Numero delle armi in dotazione)

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale che deve essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione deve essere comunicato al Prefetto.

Art. 3

(Contingente numerico degli addetti al servizio di Polizia Locale con qualità di agente di pubblica sicurezza)

1. Per tutti gli addetti al Servizio di Polizia Locale viene richiesta la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza e portano l'arma di cui al successivo articolo 4 assegnata dal Sindaco il quale, per motivate esigenze, può anche non procedere alla assegnazione.

Art.4

(Tipo di armi in dotazione)

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale di Gorla Maggiore, in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'armamento, secondo quanto disposto dall'allegato Regolamento speciale in attuazione del D.M. 04.03.1987, n.145 e successive modifiche ed integrazioni con uno dei modelli consentiti dalla Legge;

2. L'armamento deve essere portato secondo quanto stabilito nel Regolamento speciale di cui al primo comma. Esso può essere impiegato soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale;

3. Si prevede l'eventuale dotazione di due sciabole per i soli servizi di Guardia d'Onore ai lati del Gonfalone della Città in occasione di ceremonie o funzioni pubbliche;

Art.4 Bis

(Strumenti di autotutela)

4. Gli appartenenti alla Polizia Locale, con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, possono essere dotati degli specifici strumenti di autotutela previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale per Polizia Locale;

5. Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente difensivi e sono finalizzati ad evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da fuoco; dispositivi, quelli di autotutela, concretamente pensati per salvaguardare l'incolumità fisica sia degli operatori che ne fanno ricorso che dei cittadini coinvolti;

6. In attuazione di quanto previsto dal art.23 della Legge Regionale n. 6/2015 e nel rispetto degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n.5, per gli appartenenti alla Polizia Locale di Gorla Maggiore si prevede la dotazione di spray al Capsicum;

7. Si prevede altresì per la Polizia Locale la possibile dotazione di altri strumenti di tutela per l'incolumità personale, previsti e autorizzati dalla normativa vigente in materia, quali: manette, spray capsicum, strumento tattico di autodifesa di tipo estensibile, giubbetto di protezione antiproiettile e anti taglio, caschi

di protezione cranio cervicale e cuscini speciali per Trattamento Sanitario Obbligatorio e altri dispositivi utili alla salvaguardia dell'integrità fisica del personale;

8. Gli strumenti di tutela dell'incolumità personale possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto;

9. L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego in caso di necessità, sono demandati al Comandante/Responsabile della Polizia Locale;

10. L'assegnazione degli strumenti di autotutela è annotata su apposito registro di carico e scarico in cui viene registrata anche la presa in carico e la restituzione degli stessi dispositivi, di reparto, e solo all'atto della cessazione di servizio quelli individuali; nonché per lo spray al Capsicum, la sostituzione della capsula soggetta a consumo e/o scadenza temporale;

11. le caratteristiche degli strumenti tattici-operativi in dotazione alla Polizia Locale sono conformi alla Legge e alle disposizioni regionali in materia;

12. Il Comandante/Responsabile può disporre, con provvedimento motivato, il ritiro temporaneo o permanente degli strumenti di autotutela di cui al presente articolo.

Capo II

MODALITA' E SERVIZI CON PORTO DELL'ARMA

Art. 5

(Servizi svolti con armi)

1. Gli operatori di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza e con l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Ministero degli Interni 04 marzo 1987, n. 145, l'arma corta in dotazione, durante:

- Tutti i servizi esterni comunque effettuati;
- i servizi svolti su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- i servizi di supporto di altre Forze di Polizia, comandati a termine di legge;
- i servizi di pronto intervento conseguenti ad atti di criminalità;
- altri casi su disposizione del Comandante del Corpo.

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 07 marzo 1986, n. 65, salvo sia disposto diversamente dalla competente Autorità.

Art. 6

(Modalità di porto dell'arma)

1. Gli addetti che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, con caricatore pieno innestato senza colpo in canna, il cane non armato e l'eventuale sicura non inserita.

2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'eventuale arma è portata in modo non visibile.

3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 7

(Assegnazione dell'arma)

1. Per le armi assegnate ai sensi dell'art. 3 il porto dell'arma è consentito esclusivamente durante l'orario di servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. Agli addetti al servizio di Polizia Locale l'arma è assegnata in via continuativa durante l'espletamento del servizio.

2. L'arma è assegnata con provvedimento del Sindaco che dovrà essere comunicati al Prefetto. Si applicano per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

6. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto o in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Art. 8

(Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza)

1. Gli addetti alla Polizia Municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 9

(Servizi di collegamento e di rappresentanza)

1. È consentito il porto dell'arma nei comuni in cui gli addetti alla Polizia Locale svolgono compiti di collegamento.

Art. 10

(Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto)

1. I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.

2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni di cui all'art. 2.

3. Nei casi previsti dall'art. 9 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e dalla presumibile durata della missione.

Capo III

TENUTA - CUSTODIA DELLE ARMI E ADDESTRAMENTO

Art. 11

(Prelevamento e versamento dell'arma)

1. Agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere il luogo di servizio dal proprio domicilio. L'addetto deve provvedere alla custodia della stessa secondo la normativa vigente. La sede del comando deve obbligatoriamente essere dotata di idonea Armeria/Armadio Blindato destinato alla custodia di armi e munizioni.

2. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente riconsegnata allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione, o dal Prefetto.

Art. 12

(Doveri dell'assegnatario)

1. L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro previste.

Art. 14

(Addestramento)

1. Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, si provvederà a stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, oppure con enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.

3. Oltre a quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale può disporre le ripetizioni dell'addestramento o specifici corsi al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Locale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.